



ACCORDO

tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

e

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

per la prima attuazione delle Linee guida
per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di leFP,
ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

VISTI

gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

la legge n.299 del 27/12/2006, art.1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l'Obbligo di istruzione;

l'art.64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e successive modificazioni;

il D.P.R n.275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge 2 aprile 2007, n.40, ed in particolare l'art.13;

il D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010, Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale;

l'art. 2, co.3, del regolamento di cui sopra, secondo il quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'art.17 del decreto citato, inclusi nel repertorio nazionale previsto dall'art.13 della legge n.40 del 2 aprile 2007;

L'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, con il quale viene

definito il repertorio delle Figure professionali nazionali e i relativi standard formativi;

l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell' Istruzione e Formazione Professionale;

la Legge regionale n.7/2010 "Legge finanziaria regionale"; art.35, con cui si modifica l'art.30 della Legge 12/2003, stabilendo che "gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado";

la Delibera di giunta n.1776 del 22 novembre 2010, con la quale si definisce il repertorio delle qualifiche professionali regionali;


la Delibera dell' Assemblea Legislativa n.30 del 6 dicembre 2010, con la quale si formulano gli indirizzi regionali alle Province per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale a partire dall'a.s. 2011-2012;

la Delibera di Giunta n.2049 del 20 dicembre 2010, con la quale si definiscono le modalità operative per i bandi provinciali per la candidatura ai percorsi triennali di IFP ;

CONSIDERATO che la suddetta Delibera dell'Assemblea Legislativa n.30 del 6 dicembre 2010 prevede che gli Istituti Professionali utilizzeranno la quota di autonomia e flessibilità loro consentita dall'ordinamento per adattare il percorso all'acquisizione delle competenze previste per le qualifiche triennali , ovvero adottino il modello organizzativo della 'offerta sussidiaria integrativa' come specificato nelle linee guida adottate in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, per attuare gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n.40;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'interno della cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, realizzando gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo quanto indicato dalle linee guida approvate con l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010;

l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea;



CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale rileva l'esigenza di procedere con la sottoscrizione del presente Accordo - pur avendo espresso riserve circa la coerenza degli Atti regionali sopra citati con la normativa statale vigente in materia - per non pregiudicare il legittimo interesse degli studenti alla frequenza dei corsi inerenti l'offerta formativa sussidiaria, da considerarsi di interesse pubblico prevalente;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Finalità

Il presente Accordo regola l'offerta formativa sussidiaria del sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è finalizzato a sostenere e garantire sul territorio l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in relazione ai fabbisogni professionali e alle peculiari connotazioni del mercato del lavoro locale, in attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dei giovani entro il diciottesimo anno di età.

Le parti si impegnano a promuovere un'offerta di percorsi più direttamente orientati al lavoro e al mondo del lavoro, coerente con le esigenze e le specificità territoriali e tesa ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione in termini di efficacia ed efficienza tanto degli interventi quanto della spesa pubblica.

Organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra sistemi, i percorsi triennali del sistema di leFP possono essere erogati, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, dagli Istituti Professionali, secondo il modello organizzativo dell' "offerta sussidiaria integrativa".

2. La collaborazione operativa e progettuale tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per l'obbligo di istruzione (di seguito: Enti accreditati) è finalizzata a garantire agli studenti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle delibere degli OO.CC., nonché dell'autonomia degli Enti accreditati, essa si svilupperà secondo le seguenti linee d'azione:



- a) SVILUPPO delle COMPETENZE DI BASE E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE: progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di base
- b) PROFESSIONALIZZAZIONE: progettazione e realizzazione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali
- c) PASSAGGI tra gli Istituti Professionali e gli Enti di formazione: interventi per agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti

3. Le forme di collaborazione di cui alla lettera a), di cui sopra, saranno particolarmente sviluppate nel primo anno di leFP, svolto in sussidiarietà presso gli Istituti Professionali. In quest'ottica, sarà attivata ogni possibile azione per il recupero tempestivo delle competenze e per garantire la frequenza dei ragazzi a rischio di insuccesso formativo; compreso il ricorso alla modalità dei percorsi personalizzati che prevedano metodologie il più possibile laboratoriali nonché l'integrazione sinergica delle risorse degli Istituti Professionali e degli Enti accreditati (competenze professionali, spazi, laboratori).

4. La collaborazione si esplicherà, già dal primo anno, anche nella realizzazione di metodologie utili allo sviluppo delle competenze professionali di cui alla lettera b), di cui sopra, con particolare riferimento all'utilizzo dei laboratori e alle metodologie che avvicinano gli studenti al mondo del lavoro.

5. Con riferimento alla lettera C), di cui sopra, la frequenza dei percorsi triennali leFP all'interno degli Istituti Professionali sarà riconosciuta per il passaggio al secondo e terzo anno dei percorsi di uguale qualifica erogati dagli Enti accreditati.

La non ammissione alla classe seconda o alla classe terza degli Istituti professionali, secondo le norme contenute nel D.P.R. n.122/09 in materia di valutazione degli alunni, non pregiudicherà la possibilità del passaggio ai percorsi erogati dagli Enti accreditati, anche in funzione dell'assolvimento dell'obbligo di Istruzione. In tali casi, gli Enti accreditati valuteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente e attiveranno, ove necessario, percorsi di riallineamento per il recupero delle competenze.

Per consentire la reversibilità delle scelte degli studenti, sarà possibile il passaggio dal primo anno di un Istituto professionale al secondo anno di un Ente accreditato per acquisire una qualifica diversa, purchè tale passaggio sia supportato da percorsi di riallineamento ed integrazione delle competenze organizzati dagli Enti accreditati che accolgono gli studenti.

I passaggi di cui ai commi precedenti sono previsti di norma al termine dell'anno scolastico, saranno consentiti in corso d'anno solo dietro attenta valutazione della situazione scolastica dello studente da parte della Commissione orientamento dell'Istituto, estesa ad una rappresentanza dell'Ente accreditato di accoglienza, sulla base di una proposta del Consiglio di classe e della sua successiva e definitiva valutazione.



In caso di passaggio dall'Ente di formazione professionale all'Istituto Professionale si seguiranno le indicazioni del D.M. 86/2004 e dell'OM n.87/2004.

Modalità operative di raccordo

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze del Collegio docenti e dei Consigli di Classe, nonché degli Enti accreditati, tali soggetti, attuatori dei percorsi triennali, individueranno le forme più opportune di raccordo per la realizzazione delle azioni di cui sopra, a partire dalla congruità tra i percorsi degli Istituti professionali e quelli degli Enti.

Risorse

La collaborazione operativa e progettuale vedrà la messa in campo e l'integrazione delle specifiche competenze, esperienze e risorse (professionali, strutturali, strumentali) dei soggetti coinvolti, da utilizzare in modo sinergico in vista del conseguimento delle finalità del presente accordo, promuovendo anche l'apporto di altri soggetti del territorio

Gli Istituti Professionali, per la realizzazione dell'offerta di percorsi triennali di leFP in sussidiarietà, si avvarranno della quota di flessibilità prevista dal DPR n.87/2010 art.5, co.3 lettere a), b) e c) ed utilizzeranno le risorse umane nei limiti delle consistenze di organico del personale della scuola assegnato per l'a.s. 2011/2012.

Obiettivo del Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale è di assicurare alle persone il successo scolastico e formativo e di fornire un'adeguata e organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali dei territori. A tal fine, la Regione svolge un'azione di supporto al Sistema, sostenuta con risorse proprie, da destinare sia agli Istituti professionali sia agli Enti accreditati.

Accreditamento

La Regione provvederà, nel quadro della propria disciplina di attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 226/05, a regolamentare il tema dell'accreditamento dei soggetti attuatori dell'offerta di leFP (Istituti Professionali ed Enti Accreditati).

Monitoraggio, valutazione, coordinamento delle azioni

Ufficio Scolastico Regionale e Regione, nel rispetto delle relative competenze, si impegnano a condividere le informazioni e i dati utili al governo del presente Accordo, ad assicurare congiuntamente agli Istituti Professionali e agli Enti accreditati il supporto tecnico per la migliore realizzazione delle azioni ivi previste, nonché a sviluppare azioni di coordinamento, monitoraggio e valutazione.



Durata

Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.

Il Vice Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Stefano Versari



Il Direttore Generale
Area cultura, formazione, lavoro
della Regione Emilia-Romagna

Cristina Balboni



Bologna

8 MAR. 2011